

REGOLAMENTO DEL GRUPPO COMUNALE DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE

Art. 1 COSTITUZIONE DEL GRUPPO

E' costituito il "Gruppo Comunale di Volontariato di Protezione Civile" del Comune di Gabicce Mare. Al Gruppo potranno aderire cittadini di ambo i sessi residenti o domiciliati nel comune. L'Amministrazione Comunale individua le forme più opportune per incentivare la libera adesione all'iniziativa.

Il Gruppo è costituito ai sensi della Legge 225/92 in materia di Protezione Civile, della Legge 266/92 in materia di Volontariato, della Legge 383/00 in materia di Associazioni di Promozione Sociale, e di ogni altra disposizione legislativa ad esse collegata, ed opera nel rispetto di tali disposizioni e senza scopi di lucro.

Art. 2 PARTECIPAZIONE DI ALTRI SOGGETTI

Previo assenso del Sindaco, d'intesa con il coordinatore tecnico, possono essere ammessi anche cittadini residenti presso altri comuni, che ne facciano espressa richiesta, a condizione che gli stessi non appartengano a gruppi comunali di altri comuni.

Nel caso di persona che appartenga ad un gruppo comunale e ad una associazione è ammessa la partecipazione al gruppo comunale; in questo caso il volontario dovrà indicare in quale struttura presterà prevalentemente la propria opera in caso di emergenza.

Art. 3 COMPITI, PRINCIPI E SANZIONI

Il Gruppo Comunale di Protezione Civile svolge o promuove, avvalendosi prevalentemente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti, attività di previsione, prevenzione e soccorso in vista od in occasione di eventi di cui all'art. 2, comma1, della legge 24 febbraio 1992, n.225, nonché attività di formazione e addestramento nella stessa materia e di informazione alla cittadinanza.

I Volontari operano nel contesto della Struttura Comunale di Protezione Civile, nell'ambito delle competenze assegnate ad ogni singolo e/o della Pianificazione Comunale di Emergenza.

A tutela del valore etico e morale dell'iniziativa, gli aderenti si impegnano a partecipare alle attività di Protezione Civile, con lealtà, senso di responsabilità, totale gratuità e spirito di collaborazione. Essi non possono svolgere, nelle vesti di volontari di Protezione Civile, attività che contrastino con i valori e le finalità sopra indicate.

Le eventuali infrazioni ai principi sopra decritti saranno valutate dal Sindaco e dal Coordinatore Tecnico del gruppo, secondo le modalità stabilite dal Gruppo stesso, e potranno comportare sanzioni graduate fino alla espulsione.

Art. 4 COMPITI DEL SINDACO

Il Gruppo, nell'ambito delle attività operative di Protezione Civile, è posto alle dipendenze del Sindaco, nella sua qualità di Autorità Comunale di Protezione Civile.

Il Sindaco, nella sua qualità di responsabile unico del Gruppo:

- ne dispone l'utilizzo;
- ne garantisce la continuità amministrativa ed operativa, nel rispetto degli scopi e delle finalità del presente Regolamento;
- accetta le domande di adesione;
- ratifica la nomina del Coordinatore Tecnico;
- ratifica la decadenza e la radiazione dei Volontari;
- può proporre, con provvedimento motivato, lo scioglimento.

Art. 5 VITA DEL GRUPPO

Il Gruppo si dota di una propria autonoma organizzazione interna. In particolare:

- stabilisce la durata in carica del Coordinatore Tecnico e le modalità per la sua elezione;
- determina la propria struttura organizzativa;
- determina le sanzioni eventualmente applicabili ed individua le modalità per l'irrogazione delle stesse;

Il Gruppo risponde del proprio operato e del rispetto dei principi di cui al precedente art.2 alla Amministrazione di appartenenza.

Art. 6 OPERATIVITA' DEL GRUPPO

Il Gruppo opera in emergenza in piena autonomia tecnica, sotto la direzione del Coordinatore Tecnico, su esplicita disposizione del Sindaco o di un suo delegato. Interviene in maniera automatica nell'ipotesi sia espressamente previsto nella pianificazione comunale e/o sovracomunale al verificarsi delle condizioni previste dal piano ed esclusivamente per le funzioni ad esso assegnate.

Ove aderenti al Gruppo si trovino sul luogo al momento del verificarsi di un evento di cui all'art.2 , comma 1, della Legge 225/92, nell'assoluta impossibilità di avvisare le competenti Pubbliche Autorità, possono intervenire per affrontare l'emergenza, fermo restando l'obbligo di dare immediata notizia dell'intervento all'autorità di Protezione Civile.

In presenza delle Istituzioni ufficialmente preposte a svolgere attività di emergenza e soccorso il Gruppo si mette a loro disposizione ed è da queste coordinato.

Art. 7 ATTIVITA' ASSOCIATIVA DEL GRUPPO

Il Gruppo, per tutte le attività che non siano strettamente collegate alla gestione dei servizi di protezione Civile, svolge, anche autonomamente, attività associativa e di promozione sociale nei seguenti settori:

- informazione, addestramento e formazione degli appartenenti al Gruppo;
- partecipazione a manifestazioni varie di interesse associativo;
- attività sociale finalizzata al conseguimento di finalità di carattere sociale, civile e culturale, nonché al consolidamento e rafforzamento della coesione del gruppo;
- attività di propaganda e sensibilizzazione alla popolazione;
- attività di promozione sportiva;
- iniziative di autofinanziamento dei mezzi, delle attrezzature, delle dotazioni e delle attività;
- erogazione di attività inerenti pubblici servizi o servizi di utilità sociale, su diretta richiesta dell'Amministrazione Comunale ovvero in regime di convenzione anche con altri Enti Locali, previa adozione di appositi provvedimenti .

Art. 8 RESOCONTI DELL'IMPIEGO

L'intervento di emergenza dovrà essere tempestivamente comunicato alla sala operativa della regione, e, se attiva, dell'Amministrazione Provinciale.

Tutte le attività o interventi del gruppo dovranno essere puntualmente evidenziate in un apposito registro, tenuto dal coordinatore tecnico e debitamente vistato dal Sindaco.

Anche per consentire gli adempimenti di cui all'art.4, comma 1, del D.P.R. 194/01, copia del registro, o estratti dello stesso, saranno consegnati, a richiesta, al Servizio Protezione Civile della Regione.

Art. 9 LOCALITA' DI IMPIEGO

Il Gruppo opera normalmente nel territorio del Comune di appartenenza.

Una volta raggiunto lo standard di preparazione definito a livello regionale, il Sindaco dà comunicazione della disponibilità del Gruppo all'impiego al di fuori dei confini amministrativi dell'Ente e, di conseguenza, lo stesso potrà essere impiegato anche oltre i confini comunali o regionali, su richiesta dell'Autorità di Protezione Civile, cui spetta il coordinamento e la direzione degli interventi di soccorso, secondo le procedure individuate dalla Regione Marche o dal Dipartimento della Protezione Civile.

Art. 10 AMMISSIONI E SIMBOLI

L'ammissione al Gruppo è disposta dal Sindaco, a domanda dell'interessato.

Il Sindaco, in accordo con il Coordinatore Tecnico del Gruppo, può, con provvedimento motivato, negare l'ammissione.

I volontari ammessi al Gruppo saranno dotati di tessera e simboli distintivi, conformi al modello regionale, che consentano il riconoscimento delle generalità del volontario stesso, del Gruppo di appartenenza e della specifica funzione ricoperta.

Art. 11 ADDESTRAMENTO E MATERIALI

Il Gruppo sarà addestrato a cura della Pubblica Amministrazione.

Particolare cura dovrà essere posta nell'individuare le modalità di coinvolgimento – anche nelle attività più strettamente operative – dei singoli volontari, individuando compiti e funzioni che possono essere svolti anche da persone che, per età od altre cause, non siano in condizione di garantire una totale operatività.

Dotazioni tecniche e dispositivi di protezione individuale potranno essere forniti direttamente dalla Pubblica Amministrazione, anche in forma di cessione temporanea, ovvero essere frutto di donazioni. In ogni caso i beni durevoli saranno inseriti nell'inventario del Comune ed entreranno a far parte del patrimonio del Comune stesso.

E' autorizzato l'uso di dotazioni tecniche del Comune, in emergenza, da parte degli appartenenti al Gruppo, salvo il possesso, da parte del volontario, di competenze accertate e, ove richiesto, di patenti, abilitazioni o autorizzazioni amministrative.

L'uso delle dotazioni di proprietà del Comune in occasione di esercitazioni e/o dimostrazioni alla popolazione, dovrà essere preventivamente concordato fra il Responsabile Tecnico del Gruppo e le competenti strutture del Comune stesso.

Art. 12 DIRITTI DEI VOLONTARI

Agli aderenti al Gruppo di Volontariato Comunale di Protezione Civile, legittimamente impegnati in attività di simulazione o di emergenza debitamente autorizzate, nonché nelle occasioni di cui all'art.6, comma 2 del presente regolamento, si applicano le normative ed i benefici previsti dalla normativa statale e regionale in vigore.

Art. 13 RICHIESTE RIMBORSI

Ai fini dell'applicazione dei benefici di cui al precedente art. 12 verranno utilizzate le procedure fissate dalle autorità competenti in materia.

Relativamente all'applicazione delle stesse per l'utilizzo dei volontari in ambito comunale, in attesa che vengano redatti specifici regolamenti, si applicherà per analogia quanto previsto dalla normativa vigente, nei limiti delle disponibilità del bilancio.

Art. 14 COLLABORAZIONE E GRUPPI INTERCOMUNALI

L'Amministrazione Comunale ed il Coordinatore Tecnico, allo scopo di garantire una sempre efficace risposta alle esigenze di pianificazione, informazione e soccorso, porranno in essere tutti gli strumenti per giungere a fattive collaborazioni con i Gruppi Comunali di volontariato dei Comuni vicini, e, ove ritenuto opportuno, alla costituzione di un Gruppo intercomunale.

Art. 15 NORME FINANZIARIE

Il codice fiscale del Gruppo Comunale coincide con quello del Comune.

Nel bilancio del Comune è iscritto apposito capitolo di spesa sul quale vengono imputati gli oneri relativi all'attività del Gruppo.

Per gli oneri da sostenersi in emergenza verranno utilizzate le procedure relative alle spese di somma urgenza.

Nella parte entrata del bilancio viene istituito un apposito capitolo, collegato con il capitolo di spesa di cui al comma 1, sul quale saranno introitate le somme derivanti da contributi e/o donazioni, sponsorizzazioni e quelle derivanti da attività del Gruppo e raccolte in occasione di manifestazioni. Nel caso di attività di autofinanziamento promosse dal Gruppo, a condizione che sia stata data ampia comunicazione ai cittadini che partecipano alle manifestazioni, una somma preventivamente stabilita dalle somme così raccolte, potrà essere utilizzata per attività che favoriscono l'integrazione e la socializzazione del Gruppo, comprese le manifestazioni conviviali.

Art. 16 DISPOSIZIONI FINALI

L'accettazione ed il puntuale rispetto del presente regolamento condiziona l'appartenenza al Gruppo. Per quanto non esplicitamente previsto nel presente regolamento si applica quanto stabilito dal D.P.R. 194 del 2001 e dalle altre normative in materia.

Il presente regolamento potrà essere modificato ed aggiornato a seguito della evoluzione normativa e dell'assetto complessivo del sistema di protezione civile.